



F.A.R. Maremma S.c.a r.l.

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 01 Aprile 2016

TITOLO I

ART. 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società denominata "FABBRICA AMBIENTE RURALE MAREMMA Societa' Consortile a responsabilità limitata o più brevemente "F.A.R. MAREMMA".

ART. 2

(Scopi e Finalità)

La società non ha scopo di lucro e indirizza le proprie iniziative a sostenere e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e dell'occupazione nel territorio della Provincia di Grosseto, svolgendo la propria attività in coerenza con gli strumenti di programmazione e sviluppo del territorio provinciale.

La Società svolge, in via prioritaria, le azioni e le attività previste **dai Regolamenti Comunitari relativi alla Politica di Sviluppo Rurale dell'Unione Europea finanziata dai Fondi Strutturali e di Investimento dell'Unione Europea, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana e successivi aggiornamenti.** La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto allo sviluppo economico locale anche nei seguenti ambiti:

- a) **animazione e supporto allo sviluppo rurale**, anche mediante la realizzazione di ricerche e indagini conoscitive nei differenti campi di intervento individuati, l'organizzazione di convegni e seminari, la redazione e la realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- b) valorizzazione delle **risorse ambientali del territorio**, individuazione di interventi di sviluppo compatibili con l'ambiente, comprese le energie rinnovabili;
- c) valorizzazione e promozione delle **produzioni locali**, con particolare riguardo alle produzioni di qualità e alle produzioni biologiche, anche mediante il supporto agli enti e alle imprese locali;
- d) realizzazione e promozione dei **servizi** anche del terziario avanzato, marketing territoriale, pubblicità, informazione, comunicazione, promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento e con l'esterno;
- e) programmazione e realizzazione di servizi nell'ambito della **formazione e dell'orientamento professionale**;
- f) la valorizzazione, la promozione e il supporto ai **servizi turistici** del territorio, con particolare riguardo allo sviluppo delle attività di coordinamento fra i differenti settori di intervento (ambiente, produzioni locali, altri servizi...) e la ricaduta turistica e dell'immagine territoriale;
- g) le attività connesse allo sviluppo delle iniziative individuate nei sopraindicati campi di intervento nell'ambito della **cooperazione transnazionale e interregionale, sia all'interno dell'Unione Europea, sia con Paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

La Società, per la gestione e la realizzazione delle attività previste nella propria Strategia di Sviluppo, con riferimento alla metodologia "LEADER/CLLD", attuata anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana e successivi aggiornamenti, potrà avvalersi di strutture presenti nel territorio che abbiano dimostrato capacità e professionalità nei settori individuati nel piano stesso.

Per il perseguimento dei suddetti scopi sociali, la Società potrà svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività finanziarie (compreso leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzione diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto di riscatto, costruzione fabbricati, divisioni etc.) tecnico-scientifiche e promozionali necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di riferimento, con espressa esclusione di qualsiasi attività di cui all'art. 106 del D.L. numero 385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri enti e organismi

pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio. Potrà, infine, assumere personale e stipulare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi.

ART. 3

(Sede)

La Società ha sede legale in Arcidosso (Gr) località San Lorenzo 19, presso l'Unione dei Comuni Montana Amiata Grossetano e sede Amministrativa e/o operativa in uno dei Comuni della Provincia di Grosseto.

La società potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità locali funzionali nei territori della Provincia.

ART. 4

(Durata)

La durata della Società viene stabilita in anni quaranta (40) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dal codice civile e dalla normativa in vigore.

Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

ART. 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci fondatori della Società i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Possono divenire soci della Società, purché non vi siano conflitti di competenze relativamente alle attività svolte: le organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, della cooperazione e dei servizi.

Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o organismi operativi.

Possono altresì divenire soci le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, gli Enti Locali, territoriali e non, Fondazioni, Organizzazioni, Istituzioni, Istituti, Istituti di Credito o del settore par-bancario che operano nel territorio, le Imprese Agricole, Artigiane, Industriali, del Turismo, del Commercio, della Forestazione, dei Servizi e della Cooperazione e loro forme di aggregazione. I settori sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

ART. 6

(Ammissione)

Chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione della ragione sociale;
- b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili, ma devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale.

L'ammissione del nuovo socio sarà in ogni caso subordinata alla deliberazione del corrispondente aumento di capitale sociale da parte dell'assemblea, alla sottoscrizione dello stesso ed al versamento della relativa quota di capitale sociale da parte del nuovo socio ammesso.

ART. 7

(Obbligo dei soci)

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota sociale.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini prescritti dal precedente art. 6;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali;
- c) al versamento di un contributo annuale in conto esercizio per le spese di gestione che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione e proposto per l'approvazione all'assemblea dei soci.

ART. 8

(Recesso ed esclusione dei soci)

Il recesso è ammesso in tutti i casi consentiti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso è altresì ammesso per giustificati motivi quando l'impresa sociale sia messa in liquidazione o comunque abbia iniziato le pratiche per la cessazione della attività.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata a/r, o a mano (con firma della ricevuta), che dovrà essere inviata alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle Imprese, esso è esercitabile entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Con decisione dei soci da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale, può essere escluso dalla società il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società, anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali o a fronte di richieste di garanzie da parte di terzi per il conseguimento dell'oggetto sociale come ad esempio il rilascio di fidejussioni.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta neppure il diritto di intervento in assemblea.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso con lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di cui all'art. 23 del presente atto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla conclusione della procedura di conciliazione o arbitrato.

La società potrà, infine, richiedere a quest'ultimo una somma in danaro a titolo di risarcimento del danno.

Le quote del socio che recede e quelle del socio escluso restano alla società.

TITOLO III

ART. 9

(Capitale sociale)

Il Capitale Sociale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti si richiama quanto disciplinato dall'art. 2481-bis del codice civile. Si precisa in ogni caso che, in linea a quanto previsto da detto articolo di legge, è facoltà di prevedere, nell'ambito della decisione di aumento di capitale sociale, che il diritto alla sottoscrizione di detto aumento possa essere esercitato entro un termine superiore ai trenta giorni previsti dalla norma e che, con la medesima decisione, si potrà consentire, altresì, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta sia sottoscritta dagli altri soci ovvero da terzi.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

I soci potranno deliberare di emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

La delibera di emissione dei titoli di debito, assunta a maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, dovrà essere verbalizzata da un notaio e iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Registro delle Imprese.

I versamenti delle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti in funzione delle necessità di gestione.

A carico dei soci, per il ritardo nei versamenti, decorrono gli interessi al tasso corrispondente al saggio ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Restano ferme le limitazioni, imposte in materia, ai Gruppi di Azione Locale dai regolamenti dell'Unione Europea e delle Autorità di Gestione.

In data 18 dicembre 2015 l'assemblea della società ha deliberato:

"di ripianare le perdite mediante:

****riduzione del capitale sociale da Euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) a 0 (zero) con corrispondente copertura parziale delle perdite fino a ridurle ad Euro 217.657,00 (duecentodiciassettemila seicentocinquantasette virgola zero zero);*

****aumento del capitale sociale inscindibile da Euro 0 (zero) ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con sovrapprezzo di euro 217.657,00 (duecentodiciassettemila seicentocinquantasette virgola zero zero) a pagamento da liberare mediante conferimenti in denaro.*

Sull'aumento di capitale come sopra proposto dovrà essere concesso ai soci il diritto di opzione al massimo in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi è titolare e quello di prelazione sulle quote eventualmente rimaste inoperte.

Per tal fine, i soci potranno esercitare il diritto di sottoscrivere l' aumento entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione fatta dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Ai sensi dell'articolo 2481 bis quarto comma del Codice Civile, all'atto della sottoscrizione dell'aumento, i soci dovranno versare alla società almeno il 25% (venticinque per cento) della porzione di aumento da ciascuno sottoscritta e l'intero sovrapprezzo.

Il rimanente dovrà essere versato nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Organo amministrativo da effettuarsi, tenuto conto delle esigenze finanziarie della società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di sottoscrivere la quota di aumento rimasta inoptata in tutto o in parte; nel caso di concorso tra più soggetti che abbiano esercitato il diritto di prelazione sull'inoptato, esso sarà attribuito in proporzione alla quota di aumento sottoscritta.

La sottoscrizione della quota di aumento rimasta inoptata, dovrà essere perfezionata anche con i relativi versamenti, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione fatta, dagli amministratori agli aventi diritto, del verificarsi del presupposto del diritto di prelazione riservatosi.

Qualora rimanga ancora una porzione di aumento rimasta inoptata, la stessa potrà essere offerta in sottoscrizione a terzi da parte del Consiglio di Amministrazione.

I terzi avranno diritto di sottoscrivere l'inoptato, effettuando anche il relativo versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della porzione di aumento da ciascuno sottoscritta e l'intero sovrapprezzo, nei successivi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

(Trasferibilità e cessione quote)

Le quote di partecipazione alla Società potranno essere trasferite o cedute da parte dei soci a terzi salvo quanto disposto dall'art. 5 e dall'ultimo comma dell'art 9.

In caso di cessione delle quote a terzi, gli altri soci avranno diritto di prelazione a parità di condizioni, da esercitarsi secondo le seguenti modalità: il socio cedente dovrà comunicare la sua volontà di cedere le proprie quote e le relative condizioni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC) a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed al domicilio ivi indicato; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Se più soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le relative quote saranno attribuite in maniera proporzionale alla quantità di quote da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e condizioni sopra indicate e di quelle di cui all'art. 2469/2470 c.c., avrà efficacia nei confronti della società dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

Il cedente è solidamente obbligato con il cessionario per il periodo di anni due per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle quote.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva straordinario;
- d) da qualunque liberalità o contributo di Enti pubblici o privati che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata agli scopi sociali;
- e) Fondo costi di esercizio.

ART. 12

(Fondo Costi di Esercizio)

Il socio è obbligato ai versamenti in conto esercizio necessari al funzionamento della società in misura proporzionale alle quote di capitale detenute, con le seguenti modalità:

- per gli organismi privati il contributo minimo annuo è stabilito in € 100,00 annui per ogni quota di capitale detenuto con un minimo di 300,00 euro a socio indipendentemente dalle quote sociali possedute;
- per gli organismi pubblici il contributo minimo annuo è stabilito in € 200,00 annui per ogni quota di capitale detenuto con un minimo di 600,00 euro a socio indipendentemente dalle quote possedute.

Il contributo in conto esercizio deve essere versato entro il 31 di gennaio di ogni anno; dopo tale data decorrono gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Inoltre, annualmente il Consiglio di Amministrazione, qualora necessario, verifica le eventuali necessità ulteriori relative al Fondo Costi di Esercizio, deducendo le spese previste ammissibili al contributo finanziario relativo alla gestione delle programmazioni LEADER/CLLD previste dai Regolamenti Comunitari relativi alla Politica di Sviluppo Rurale dell'Unione Europea e attuate anche tramite il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, ovvero di altri programmi e progetti di finanziamento e propone all'assemblea per l'approvazione l'importo dei versamenti in conto esercizio a carico dei soci anche superiori al minimo.

I versamenti devono essere corrisposti entro sessanta giorni dalla richiesta. Dopo tale data decorrono gli interessi di cui al comma precedente; tuttavia il socio può recedere, con le modalità di cui all'articolo 8 commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data in cui l'Assemblea ha deliberato. Il socio che recede è comunque tenuto a pagare la quota di contributo minimo stabilito dal presente articolo per l'anno in cui avviene il recesso.

TITOLO IV

ART. 13

(Gestione sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottare ai sensi dell'art.15 del presente atto costitutivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) la ragione della dilazione.

Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa o impegno di competenza dell'esercizio, sarà devoluto come segue:

- a) il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario.
- b) il settanta per cento (70%) al fondo di riserva straordinario,

Resta esclusa qualsiasi ripartizione degli utili ai soci.

TITOLO V

ART. 14

(Organi della Società)

Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico;

ART. 15

(Decisioni dei soci competenze)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili nonché il ripianamento delle perdite;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione dei loro poteri e compiti;
- c. la nomina dei componenti e del presidente del Collegio Sindacale ovvero la nomina del Revisore Unico;
- d. la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e dei sindaci;
- e. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo, operazioni di cessione, acquisto o conferimento di azienda o rami di attività, ovvero che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h. l'approvazione del budget previsionale annuale predisposto a cura del consiglio d'amministrazione.

ART. 16

(Assemblea dei soci)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in

cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. Per le convocazioni dell'assemblea in prima convocazione e nelle convocazioni successive alla prima valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal successivo art. 16.2

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

16.1 Svolgimento dell'assemblea e verbale della riunione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (o dall'amministratore unico se nominato). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'art. 2480 cod.civ., il segretario sarà scelto nella persona di un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

16.2 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

Nelle convocazioni successive alla seconda l'assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Nei casi di cui all'art. 8 (esclusione del socio), all'art 15 lettere e)-f)-g) del presente Statuto è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale,

mentre per la modifica della clausola compromissoria sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

Per introdurre i diritti attribuibili ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

I diritti di cui sopra possono essere modificati solo con delibera assembleare da adottare con il consenso unanime dei soci;

Le partecipazioni del socio recedente, escluso o moroso ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. non sono computate né per la valida costituzione dell'assemblea, né per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

ART. 17

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, ed è eletto dall'Assemblea.

Il numero massimo degli Amministratori designati dai soci pubblici non può essere superiore a cinque, ivi compresi quelli di eventuale nomina regionale.

Possono essere nominati Consiglieri anche i non soci.

Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea devono pervenire all'indirizzo pec della società ovvero presso la sede amministrativa le designazioni alla carica di consigliere.

Le designazioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa che assicura il rispetto della parità di genere.

Nell'elezione dei componenti dell'organo amministrativo, devono essere rispettati i seguenti criteri:

- il numero dei componenti eletti fra i designati dai soci enti pubblici non può essere superiore a 5 (cinque) compresi quelli di eventuale nomina regionale e non può essere inferiore a 1/3 (un terzo), ma comunque il numero non potrà essere superiore alla metà dei componenti totali, secondo il numero esatto che sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina;
- almeno un terzo dei componenti devono rappresentare il genere (maschile o femminile) meno rappresentato dai componenti totali.

Restano ferme le limitazioni, imposte in materia ai Gruppi di Azione Locale dai Regolamenti dell'Unione Europea e delle Autorità di Gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere adeguata a eventuali successive inderogabili norme di legge.

Fermi restando i criteri sopra precisati, risulteranno eletti alla carica di consigliere coloro che avranno ottenuto più voti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione e spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a favore della società.

Nel caso uno o più amministratori cessino dalla carica nel corso dell'esercizio, il Consiglio provvede a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal collegio sindacale ovvero anche da un solo socio.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e

dal segretario se nominato, da trascrivere nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' causa di cessazione dell'incarico l'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.

Qualora la normativa dovesse imporlo, la società potrà essere amministrata anche da un amministratore unico nominato dall'assemblea.

Rimane fermo il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione primaria e secondaria.

Art. 18

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni come gli altri consiglieri e sono rieleggibili. Nel caso il Presidente o il Vice Presidente cessino dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, scegliendoli tra i propri componenti .

Il Presidente non ha compiti di gestione diretta della società, ma ha funzioni propositive, di impulso e di coordinamento e in particolare:

- convoca e presiede l'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti, nonché di eventuali altri incarichi professionali a collaboratori esterni, nel rispetto della normativa relativa all'acquisizione di beni, servizi e forniture applicabile alle società partecipate da Enti pubblici e del principio di separazione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e gestionale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze della assemblea e del consiglio di amministrazione;
- accerta che si operi in conformità degli interessi della società.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, firmare cambiali, girare cessioni, firmare tratte e presentarle alle banche per l'incasso e per lo sconto.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 19

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta occorra oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri , nel qual caso dovrà essere convocato entro il termine di quindici giorni.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, telegramma, fax o altro mezzo idoneo atto a comprovare l'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, per motivo di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il consigliere dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

ART. 20 (Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la Amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, nel rispetto della normativa applicabile, eventualmente con funzione anche di Segretario che dovrà essere esterno al Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curare la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
- c) predisporre un budget previsionale annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con indicato l'ammontare pro-quota del contributo in conto esercizio;
- d) predisporre il regolamento interno nonché le modifiche dello statuto e del regolamento stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approvare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo 18;
- g) assumere e licenziare il personale e le competenze specifiche e professionali, della società fissando le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea;
- l) deliberare per la eventuale concessione di avalli e fidejussioni;
- m) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari;
- n) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- o) stabilire l'entità del contributo annuale in conto esercizio per le spese di gestione, fissato secondo le limitazioni di cui all'art. 7, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.

ART. 21 (Collegio Sindacale o Revisore Unico)

La società può nominare il Collegio sindacale o un Revisore Unico.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

In caso di nomina del Collegio sindacale, si applicano, ove nel presente atto non vi sia una espressa disciplina, le disposizioni in tema di società per azioni (art.li 2397 e seguenti cod. civ.) ed il Collegio sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali. In deroga a quanto previsto per le società per azioni, il collegio può esercitare anche il controllo contabile secondo le disposizioni dettate dagli art. 2409 bis e seguenti del cod. civ. in tema di società per azioni.

Il collegio sindacale, se istituito per obbligo o facoltativamente viene convocato dal Presidente con le modalità previste al precedente art. 19 per le adunanze del consiglio di amministrazione. I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico) e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci o del revisore sarà definita dai soci nell'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, per quanto possibile, alle vigenti tariffe professionali.

TITOLO VI

ART. 22

(Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 cod. civ.).

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nei termini fissati e/o disposti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo scioglimento volontario della società, nonché la nomina dei liquidatori è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

ART. 23

(Clausola Compromissoria)

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, che dovessero insorgere fra le parti,

Si applicano le disposizioni inderogabili di cui alla legge 28/2010.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 30 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.10 del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 24

(Richiami)

Per quanto non disposto dal presente atto costitutivo valgono le norme di legge e quanto previsto dal vigente Codice Civile sulla stessa materia.